

REGOLAMENTO GENERALE (da restituirsì firmato in ogni pagina)

Art. 1 - Mareblu 1° mostra mercato della nautica da diporto è organizzata da CarraraFiere S.r.l. (in seguito indicata anche come Organizzazione) e si terrà dal 16 al 24 Gennaio 2010 nel Complesso Fieristico di Marina di Carrara. La manifestazione è regolata dalle disposizioni del presente regolamento e da altre norme e disposizioni che l'Organizzazione si riserva di emanare per meglio regolarne lo svolgimento ed i servizi inerenti. L'Organizzazione si riserva la facoltà, nel caso che ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi o di calamità naturale, di annullare lo svolgimento della manifestazione, così come di posticipare la data e di accorciarne la durata, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte del partecipante. Nel caso di annullamento, l'Organizzazione provvederà a restituire le somme a qualsiasi titolo già versate. Nel caso di posticipo, la presenza del partecipante si intende automaticamente confermata fino ad un rinvio di 45 giorni; oltre tale termine il partecipante può rinunciare e richiedere la restituzione di quanto già versato.

Art. 2 - Sono ammessi a partecipare alla manifestazione, sia direttamente che a mezzo rappresentante, le categorie merceologiche:

- barche a vela e a motore fino a 12mt
- gommoni
- motori marini
- moto d'acqua
- surf
- kayak e canoa
- attrezzature e abbigliamento per la pesca sportiva

Art. 3 - La partecipazione alla manifestazione deve essere richiesta tramite domanda da compilarsi su appositi moduli forniti dall'Organizzazione, accompagnata dal 30% dell'importo totale generale. La domanda di partecipazione costituisce impegno definitivo e vincolante per il richiedente, che con essa si impegna:

- . ad accettare incondizionatamente il presente Regolamento Generale e tutte le altre norme e disposizioni che l'Organizzazione ritenesse opportuno emanare per meglio regolamentare la manifestazione ed i servizi inerenti;
- . ad eleggere domicilio legale presso la sede dell'Organizzazione e riconoscere a tutti gli effetti la competenza del Foro di Massa - Carrara.

Art. 4 - La domanda di partecipazione si intende accettata, salvo che l'Organizzazione comunichi al richiedente di non voler accogliere la stessa; l'Organizzazione non è tenuta a motivare il mancato accoglimento della domanda.

Art. 5 - L'Organizzazione avrà il diritto di trattenere le somme versate a titolo di acconto nel caso in cui, dopo aver presentato domanda di partecipazione, l'espositore dichiari, con comunicazione scritta via fax al numero 0585 787602 ricevuta dall'organizzazione entro e non oltre il 20/11/2009, di non voler partecipare alla manifestazione. Nel caso in cui tale comunicazione sia ricevuta entro il termine appena indicato e l'espositore non abbia versato alcun acconto, sarà comunque tenuto a corrispondere il 30% (o altra percentuale) dell'importo che avrebbe dovuto versare se avesse effettivamente partecipato all'evento. Nel caso in cui la comunicazione di cui sopra venga ricevuta in data successiva al 10/12/2009, l'espositore sarà tenuto a corrispondere l'intero importo dovuto per la partecipazione (oltre IVA).

Art. 6 - Gli stands sono assegnati dall'Organizzazione, che ne informa il partecipante mediante l'invio di apposita planimetria. L'Organizzazione si riserva la facoltà di modificare la posizione e la dimensione degli stands ove ciò si rendesse necessario per qualsiasi motivo. Nessun vincolo può essere posto sulla posizione che viene assegnata dall'Organizzazione.

L'occupazione dei posteggi e le operazioni di allestimento possono iniziare 2 giorni prima dell'apertura ufficiale della manifestazione. Gli stands, completi di ogni finitura e dei materiali esposti, devono essere pronti entro le ore 14,00 del giorno precedente l'apertura. L'allestimento degli stands deve essere tassativamente contenuto entro la superficie del posteggio assegnato. Qualora lo stand venisse allestito in posizione diversa da quella assegnata o in modo da oltrepassare la superficie del posteggio, l'Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersi alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale e delle merci da allestimento e da esposizione addebitandone le spese all'Espositore. L'accesso al complesso fieristico per le operazioni di allestimento degli stands è consentito ai soli mezzi provvisti di apposito documento di autorizzazione rilasciato dall'Organizzazione, documento su cui dovranno essere elencati i materiali e le merci da allestimento e da esposizione nonché il loro valore complessivo. Copia di tale documento dovrà essere consegnata al personale dell'Organizzazione in servizio agli ingressi del complesso fieristico.

Art. 7 - Sicurezza Norme da osservare e responsabilità

L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

- = sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
- = sulla prevenzione infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza del lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
- = in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
- = in materia di tutela della salute dei non fumatori
- = in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7A - Prescrizioni sulla sicurezza sul lavoro

L'Espositore è tenuto ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto previsto dal Testo Unico 81 del 9 Aprile 2008, e successive modifiche ed integrazioni. L'Espositore, nell'affidamento dei lavori di allestimento e disallestimento, o di qualsiasi altro lavoro all'interno del Quartiere Fieristico, dovrà ottemperare a quanto segue:

1) verificare, ai sensi dell'art. 90, comma 9, l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, titolare del contratto di allestimento, nonché di ogni impresa esecutrice e lavoratore autonomo in subappalto. La verifica deve avvenire assicurandosi che ogni impresa o lavoratore autonomo abbia l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato e facendo esibire il Documento Unico di Regolarità Contributiva corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII del citato Decreto. In assenza di tali documenti le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico della ditta espositrice, di € 5.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo di cui dovesse avvalersi l'impresa affidataria e che risultasse sprovvisto dei suddetti documenti). La sanzione è prevista all'art. 157 del suddetto Decreto Legislativo. Contestualmente, le stesse Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione, a carico dell'impresa affidataria, di € 6.000,00 (*) (moltiplicata per ogni impresa esecutrice o lavoratore autonomo che dovesse essere sprovvisto di tali documenti). La sanzione è prevista all'art. 55 del suddetto Decreto Legislativo;

2) fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività fornendo loro il regolamento fieristico; deve essere tenuto a disposizione presso lo stand il progetto di allestimento e disallestimento dello stand corredato delle fasi di lavoro e la descrizione dei mezzi necessari per la loro esecuzione in sicurezza. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto progetto, la sanzione di € 10.000,00 (*) prevista all'art. 157, comma 1, lettera a) a carico della ditta espositrice.

3) cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

4) coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

5) in applicazione dell'art. 96, lettera g), l'impresa affidataria titolare del contratto di allestimento, deve provvedere alla redazione del piano operativo di sicurezza coordinandolo con quello dei propri subappaltatori ai sensi dell'art. 97, comma 3, lettera b). Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del Piano Operativo di Sicurezza, la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a), a carico dell'impresa affidataria;

6) in applicazione dell'art. 26, comma 3, la ditta espositrice, ricevuto il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa affidataria, dovrà provvedere alla stesura del Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenti dello stand (opere di allestimento realizzate dall'impresa affidataria interferenti con attività di collocazione dei prodotti da esporre). Il documento unico di valutazione dei rischi dovrà essere tenuto nello stand in tutte le fasi di lavoro per essere eseguito dall'impresa affidataria e coordinato dalla ditta espositrice. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in assenza del suddetto documento, la sanzione di € 15.000,00 (*) prevista per la carenza di cui all'art. 28, comma 2 e 3, sanzionata dall'art. 55, comma 1, lettera a), a carico della ditta espositrice;

7) ai sensi dell'art. 97 comma 1, il datore di lavoro dell'impresa affidataria o un suo delegato deve vigilare sull'esecuzione del Piano Operativo di Sicurezza nonché cooperare, con la ditta espositrice, per le interferenze determinate dall'espositore ai sensi dell'art. 26, comma 2, lettera a).

Le Autorità di Vigilanza potranno applicare la sanzione di € 12.000,00 (*) prevista all'art. 159, comma 1, lettera a) e la sanzione di € 6.000,00 (*) prevista all'art. 55, comma 4, lettera d) a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria o del suo delegato;

8) ogni contratto di appalto, di subappalto o di somministrazione sottoscritto dalla ditta espositrice e dall'impresa affidataria deve contenere i costi previsti per la sicurezza ai sensi dell'art. 26, comma 5. Le Autorità di Vigilanza potranno richiedere la verifica dei contratti in caso di infortunio sul lavoro per le conseguenze dell'art. 26, comma 4;

9) il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) della manifestazione con l'indicazione dei rischi delle attività è allegato al presente regolamento ed è visionabile sul sito dell'Organizzazione Qualora l'espositore e/o un'azienda sua appaltatrice rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà segnalarli secondo la metodologia indicata nel sito stesso.

(*) Gli importi indicati nei precedenti punti potranno variare in base alla normativa vigente al momento dell'applicazione delle sanzioni. L'Espositore dovrà promuovere l'azione di coordinamento, considerando inoltre i rischi specifici dell'operare all'interno del quartiere fieristico. Inoltre nell'ambito dell'attività di allestimento e di smontaggio del proprio stand l'Espositore redigerà il Piano Operativo di Sicurezza. Tale piano (POS) è costituito dall'individuazione, analisi e valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute specifici dell'impresa e dell'opera, rispetto all'utilizzo di attrezzature e alle modalità operative, ed è completato con l'individuazione dei dispositivi di protezione individuale. Qualora intervengano aziende diverse dalla propria, l'Espositore deve verificare, oltre all'attivazione e attuazione dell'azione di coordinamento, che le aziende terze abbiano predisposto il piano operativo di sicurezza. La documentazione di cui sopra, dovrà essere tenuta a disposizione presso lo stand per tutta la durata degli allestimenti e disallestimenti.

Art. 7B - Prescrizioni in materia di contrasto del lavoro nero

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di esporre il tesserino di riconoscimento con generalità, fotografia e indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera. Le Autorità di Vigilanza potranno applicare, in esecuzione dell'art. 26, comma 8, la sanzione di € 500,00 prevista all'art. 55, lettera m), per ogni lavoratore che ne risulti sprovvisto a carico dei rispettivi datori di lavoro, nonché la sanzione di € 300,00 prevista all'art. 59, a carico del lavoratore autonomo.

Art. 8 - L'Espositore deve allestire e tenere il proprio stand tenendo conto del livello qualitativo della manifestazione, in modo da non nuocere all'estetica degli stands vicini e da non arrecare danno agli altri espositori e ai visitatori. Si raccomanda che lo stand non superi l'altezza di 3 metri e 3,50 metri con la cartellonistica.

L'espositore e le persone dallo stesso incaricate sono comunque tenuti:

- . ad utilizzare strutture allestiti completamente smontabili, in quanto non è assolutamente consentita l'installazione di stands fissi;
- . a rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalle vigenti normative italiane, ed in particolare quanto previsto dal D.lgs 81/08 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni;
- . ad usare materiali non attaccabili dal fuoco o completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi;
- . a realizzare gli impianti elettrici all'interno degli stands a regola d'arte in conformità delle normative vigenti e delle norme CEI;
- . a non deteriorare le pareti, i pilastri, le strutture e il pavimento del complesso fieristico con vernici, colla o altro;
- . a non utilizzare le strutture del complesso fieristico per ancorare o sostenere allestimenti, insegne, cartelli e simili;
- . a non appoggiare pesi eccessivi allo stand fornito allestito dall'Organizzazione e a non forare, manomettere o comunque danneggiare i pannelli, i montanti, i fascioni e gli arredi dello stand fornito;
- . a non sovraccaricare il pavimento con un carico distribuito superiore a 15.000 kg/mq.; nel caso di carichi concentrati, l'espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie tale da non superare il limite suddetto;
- . a non effettuare lavori, scavi, impianti o quant'altro possa alterare lo stato dei posteggi e delle zone espositive;
- . a non effettuare in proprio allacciamenti diretti ai punti di erogazione di energia elettrica, telefono, acqua e gas;
- . a non impedire l'accesso ai punti di erogazione di cui sopra e alle cassette antincendio;
- . a non introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, nonché a non accendere fuochi ed usare bombole di gas G.P.L. o metano.

Art. 8bis - L'espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Regolamento, obbligandosi inoltre a sollevare CarraraFiere da eventuali richieste

(da restituirsì firmato in ogni pagina)

risarcitorie avanzate da terzi. L'espositore dovrà informare il proprio personale e le aziende per esso operanti nel Quartiere Fieristico circa le prescrizioni e i divieti del presente regolamento e circa le condizioni generali di partecipazione alla manifestazione. Gli espositori che procedono direttamente all'allestimento degli stand, sono obbligati a presentare le certificazioni, dichiarazioni e collaudi relativi al corretto montaggio, all'idoneità statica, agli impianti elettrici ed ai materiali usati. L'Espositore si impegna, assumendosi ogni conseguente responsabilità, ad esporre prodotti conformi alle normative nazionali e/o regionali. L'espositore dovrà indicare quali sono i prodotti esposti non conformi alle normative surrichiamate.

Art. 9 - La partecipazione alla manifestazione comporta il pagamento delle tariffe indicate nella relativa domanda, secondo le modalità ed i termini dalla stessa previsti.

Art. 10 - La manifestazione è aperta al pubblico: Sabato e Domenica dalle 10 alle 19; dal Lunedì al Venerdì dalle 15 alle 19. Gli espositori ed il loro personale addetto agli stands potranno accedere al complesso fieristico mezz'ora prima dell'apertura e uscire non oltre mezz'ora dopo la chiusura. L'Organizzazione si riserva la facoltà di cambiare gli orari in qualsiasi momento.

Art. 11 - L'Organizzazione provvede, nei limiti dei propri impianti, a fornire agli stands elettricità, telefono ed acqua, riservandosi di accettare o meno le richieste in tal senso. Le apparecchiature elettriche e telefoniche saranno consegnate dall'Organizzazione solamente a persone autorizzate dall'espositore, il quale ne è comunque responsabile a tutti gli effetti per tutta la durata della manifestazione. In caso di manomissione, rottura o mancata riconsegna al termine della manifestazione di dette apparecchiature, l'espositore dovrà corrispondere la somma di € 258 per ogni apparecchiatura elettrica e di € 104 per ogni apparecchio telefonico. La potenza elettrica installabile da parte degli espositori non può essere superiore a 3 Kw. L'Organizzazione non assume nessuna responsabilità per la continuità del servizio elettrico, telefonico e idrico e per i danni derivanti dall'interruzione di erogazione o da abbassamento di potenza per qualunque motivo verificatisi.

Art. 12 - L'espositore manleva espressamente l'Organizzazione da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della manifestazione fieristica: in particolare, l'Organizzazione non risponderà dei danni o dei furti avvenuti ad oggetto i materiali e le merci esposte nel posteggio o, comunque, giacenti all'interno del complesso fieristico. La custodia e la sorveglianza degli stands, nonché delle merci e dei materiali negli stessi contenuti, competono ai rispettivi espositori per tutto la durata della manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento. GLI ESPOSITORI DEVONO, QUINDI, STIPULARE IDONEA POLIZZA ASSICURATIVA CHE COPRA TUTTI I RISCHI CONNESSI CON LA LORO PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE. Il pagamento della quota di iscrizione è comprensivo di assicurazione, alle condizioni stabilite nella polizza allegata alla Domanda di Partecipazione. Le condizioni assicurative si riferiscono alle seguenti coperture:

- somme assicurate a P.R.A., all risks incendio/furto, fino a € 26.000,00;
- responsabilità civile RCT con massimale di € 1.500.000,00;
- responsabilità civile RCO con massimale di € 500.000,00;

Le garanzie assicurative si riferiscono a merci, materiali, arredamenti, attrezzature, allestimenti, visitatori, espositori e loro dipendenti, strutture del complesso fieristico.

La copertura assicurativa ha inizio dal momento di arrivo nel complesso fieristico prima della manifestazione fino al momento di uscita dopo la conclusione della manifestazione.

Art. 13 - Gli espositori possono svolgere azione pubblicitaria all'interno dei propri stands in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di P.S. e senza arrecare danno e molestia agli altri espositori. La pubblicità a mezzo cartelli, insegne e simili è soggetta all'imposta comunale. La pubblicità a mezzo apparecchi amplificatori, così come l'esecuzione di musiche di sottofondo ed il funzionamento di strumenti quali radio, TV, filo diffusione, magnetofoni e simili, è soggetta alla preventiva autorizzazione della S.I.A.E. di Massa Carrara, Via Croce, 6 - Tel. 0585 41700.

Art. 14 - L'Organizzazione può procedere, senza alcuna responsabilità per eventuali errori ed omissioni, alla pubblicazione on line del catalogo ufficiale della manifestazione.

Art. 15 - L'Organizzazione rivendica come sua proprietà esclusiva sia la denominazione sia il marchio della manifestazione, con tutte le sue eventuali modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito a chicchessia di farne comunque uso. L'Organizzazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, telematica, disegno ed altro sia della manifestazione che dei singoli stands. Eventuali pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono minimamente l'Organizzazione.

Art. 16 - L'Organizzazione provvede giornalmente alla pulizia delle corsie, degli spazi comuni e dei piazzali. La pulizia degli stands è a carico degli espositori, che dovranno provvedervi con personale proprio o tramite imprese qualificate preventivamente accreditate dall'Organizzazione. La pulizia degli stands non può essere effettuata durante l'orario di apertura della manifestazione.

Art. 17 - L'Organizzazione mette a disposizione degli espositori un parcheggio per le proprie autovetture; il parcheggio non è custodito, per cui l'Organizzazione non risponde di eventuali danni o furti subiti. La circolazione all'interno del complesso fieristico è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della manifestazione.

Art. 18 - Le operazioni di smontaggio, rimozione e sgombero degli stands potranno svolgersi dalle ore 19.00 alle 20.30 di domenica 24 Gennaio e dalle ore 8.00 alle ore 19.00 nei giorni di Lunedì 25 e martedì 26 Gennaio. Trascorso tale termine, l'Organizzazione procederà, nei confronti degli espositori inadempienti conformemente a quanto previsto dal successivo art. 19.

L'espositore è tenuto a riconsegnare il posteggio nelle identiche condizioni in cui gli era stato consegnato; eventuali danni e costi per la pulizia del posteggio saranno a lui addebitati. Le operazioni di smontaggio e rimozione dei materiali e delle merci esposte potranno essere effettuate solo dopo aver richiesto ed ottenuto il relativo buono d'uscita, che sarà rilasciato dall'Organizzazione unicamente a coloro che saranno in regola con i pagamenti di quanto dovuto. Ai cancelli di uscita del complesso fieristico il personale di servizio è autorizzato al controllo dei materiali ed all'ispezione dei mezzi.

Art. 19 - L'inosservanza da parte dell'espositore delle norme del presente regolamento, di quelle aggiuntive di cui al precedente art. 1 ed il mancato rispetto dei termini di pagamento danno luogo alla non assegnazione o alla chiusura del posteggio, che deve essere sgomberato entro le 24 ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale dell'Organizzazione, che può avvenire tramite raccomandata a mano, raccomandata postale o telegramma al rappresentante legale della ditta/ente/organismo partecipante. Trascorso tale termine, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutte le merci da esposizione che si trovano all'interno del posteggio saranno rimossi ed immagazzinati da parte dell'Organizzazione, senza alcuna responsabilità per eventuali danni e/o furti. L'espositore inadempiente ha tempo 30 giorni dalla chiusura della manifestazione per richiedere la restituzione dei materiali e delle merci, previo pagamento all'Organizzazione di ogni somma dalla stessa vantata, comprese le spese di rimozione e immagazzinaggio. Trascorso tale periodo, l'Organizzazione provvederà alla vendita all'asta dei materiali e delle merci ed il ricavato, al netto di ogni spettanza e diritto dell'Organizzazione, sarà accreditato all'espositore.

Art. 20 - L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti della L.675/96 e successive modifiche e/o integrazioni, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore ad i Suoi diritti. L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce, ai sensi dell'art. 10 della suddetta legge e del secondo comma dell'art. 10 del D.Lgs. 281/99, le seguenti informazioni:

Finalità cui è destinato il trattamento dei dati

- a) finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'organizzazione, etc.);
- b) finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell'attività dell'organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse degli Espositori attuali o potenziali, invio pubblicazioni edite dall'organizzazione, etc.);
- c) espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita da autorità a ciò legittimata;
- d) finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore;
- e) finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati avviene attraverso mezzi manuali, elettronici o comunque automatizzati, adottando misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali e atte a garantire la sicurezza.

Facoltatività del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati da parte dell'Espositore è da considerarsi facoltativo, ma condizione necessaria ai fini dell'attuazione del presente Regolamento. Pertanto, l'Espositore che rifiuta di fornire i dati richiesti potrà vedersi escluso dalle attività promosse dall'Organizzazione, ovvero vedere rifiutata la richiesta di partecipazione qualora la mancanza di dati impedisca l'attuazione del Regolamento.

Soggetti, categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati ed ambito di diffusione dei dati medesimi

Nello svolgimento della propria attività, l'Organizzazione, oltre a rivolgersi al pubblico, intrattiene normalmente rapporti con vari enti e soggetti in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Ne consegue che i dati relativi all'Espositore potranno venire comunicati in tale ambito a:

- a) società ed imprese;
- b) associazioni e fondazioni;
- c) soci, associati ed iscritti;
- d) clienti ed utenti;
- e) associazioni di imprenditori e di imprese;
- f) organismi per il collocamento occupazionale;
- g) enti locali ed associazioni di enti;
- h) Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura ed Istituto Nazionale per il Commercio Estero;
- i) Istituti e scuole di ogni ordine e grado ed università.

Consenso

Ai sensi della L. 675/96 e successive modificazioni il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati da parte di soggetti privati, fuori dei casi di esclusione espressamente previsti, sono ammessi soltanto con il consenso dell'interessato. L'Espositore avrà cura quindi di compilare e sottoscrivere l'apposito riquadro inserito nella richiesta di partecipazione.

Diritti dell'interessato

La L. 675/96 prevede, a favore dell'interessato, i diritti espressi all'art. 13, di seguito integralmente riprodotto:

"Art. 13 Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
 - a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'art. 31, comma 1, lettera a) l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato su quanto indicato all'art. 7, comma 4, lettere a), b) e h);
 - c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
 1. la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e della comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazioni di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
 4. l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
 - d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto ai fini di informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.
- 2) Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.
- 3) I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche od associazioni.
- 5) Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia".

Art. 21 - Ogni controversia derivante dall'interpretazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Carrara.

Firma espositore _____

Inoltre: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c., secondo comma, l'espositore dichiara di aver preso visione in maniera approfondita e di approvare, specificatamente, per iscritto, le seguenti clausole: art. 1), art. 3), art. 5), art.6, art.7-7A-7B, art.8bis, art. 11, art. 12, art.15, art.17, art.18, art.19, art.20, art. 21

Firma espositore _____

ASSICURAZIONE - PROSPETTO INFORMATIVO

RESPONSABILITA' CIVILE TERZI

ASSICURATO: soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, identificato tramite adesione e stipula del **Contratto di Partecipazione**, Ditte Espositrici e/o dipendenti/collaboratori.

ATTIVITA' ASSICURATA: partecipazione alle manifestazioni fieristiche presso CARRARA FIERE srl in qualità di Espositore.

TERZI: tutte le persone fisiche o giuridiche che subiscono accidentalmente un danno nell'ambito dello stand e/o delle attività svolte dall'Espositore durante le manifestazioni. Eccetto:

- il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato sia una persona giuridica, il legale rappresentante, l'amministratore, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla p.to sopraindicato;
- i dipendenti ai fini della sezione RCT.

GARANZIE PRESTATE: la Società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l'Espositore di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi e ai dipendenti nello svolgimento dell'attività assicurata.

PRINCIPALI RISCHI ESCLUSI: la Società non risponde dei danni:

- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- derivanti dalla presenza di amianto e/o di prodotti contenenti amianto, dall'emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
- conseguenti o derivanti da fatti di guerra dichiarata e non, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio;
- detenzione o impiego di esplosivi, da incendio;
- da furto e/o danneggiamento di cose in consegna e custodia (ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 C.C.)
- uso di veicoli a motore, circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, gare e relative prove;
- conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- cagionati da prodotti difettosi e da cose in genere dopo la consegna terzi;
- alle cose trasportate

DANNI AI BENI – ALL RISKS INCENDIO E FURTO

ASSICURATO: ditte espositrici

COSE ASSICURATE: tutti i beni esistenti nello stand (come da Buono entrata merci) quali arredamento, allestimento, attrezzature e merci.

COSE NON ASSICURATE: denaro, valori, preziosi ed effetti personali oggetti ed opere di particolare ed alto valore artistico, d'antiquariato, scientifico e collezionistico.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO: l'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto", e cioè in deroga all'art. 1907 C.C.

GARANZIE PRESTATE: la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato tutti i danni materiali causati ai beni assicurati nell'ambito del quartiere fieristico, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa ed anche se determinati con colpa grave dell'Assicurato stesso, salvo quanto escluso.

PRINCIPALI RISCHI ESCLUSI:

- dolo dell'assicurato e degli amministratori dello stesso;
- guerra, occupazione o invasione militare, invasione;
- maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo;
- eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- deterioramento, deperimento, logorio, usura;
- umidità, infiltrazione, evaporazione, stillicidio, brina, condensa, siccità, perdita di peso, fermentazione;

- crollo, collasso strutturale, assestamenti, fessurazioni, dilatazioni, restringimenti, sfondamenti;
- guasti di qualsiasi natura;
- trasporto o movimentazione delle cose assicurate;
- incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine;
- mancata o anormale refrigerazione, raffreddamento, surgelamento, conservazione in atmosfera controllata, riscaldamento e/o climatizzazione subiti dalle Merci, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- **furto senza scasso, frode, truffa, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;**
- **mancanza e/o ammanchi rilevati a fine manifestazione attraverso l'inventario.**

CRITERI DI VALUTAZIONE: per le Sezioni All Risks e Furto, l'ammontare del danno ai beni assicurati sarà dato dal loro valore al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni solo danneggiati, senza tener conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

PRICIPALI NORME COMUNI

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA: la garanzia si intende operante per ogni singolo espositore e per ogni manifestazione, dal momento di inizio delle operazioni di allestimento ovvero dalla consegna del **Buono d'entrata Merci** e fino al termine della manifestazione fieristica.

FRANCHIGIA MINIMA ASSOLUTA: Euro 250,00

OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO: l'Assicurato dovrà:

- 1) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- 2) fare denuncia **entro 24 ore** agli organi di polizia o all'Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali e comunque sempre in caso di sinistri che riguardano il settore FURTO E RAPINA;
- 3) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad indennità alcuna per tale titolo;
- 4) darne avviso a CARRARA FIERE, per il tramite degli uffici indicati, **entro due giorni**;
- 5) fornire entro i cinque giorni successivi:
 - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
 - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità;
- 6) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- 7) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

FORO COMPETENTE: a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

NORME DI COMPORTAMENTO: premesso che è attivo un servizio di videosorveglianza 24h/24h, tutti gli espositori sono invitati a seguire le norme di comportamento indicate per la tutela dei propri beni all'interno del quartiere fieristico durante i periodi con assenza di personale nello stand ed in particolare:

- durante l'allestimento, nel periodo di chiusura della manifestazione e durante il disallestimento, tutto ciò che può essere facilmente asportabile dovrà essere chiuso a chiave negli appositi armadi e/o fissato.
In particolare: gli oggetti fragili e/o d'arte di peso inferiore o pari a Kg.5 o di valore pari o superiore a Euro 3.000,00 dovranno essere posizionati in bache che/armadi/ripostigli chiusi a chiave.
- Fermo quanto sopra, a fine manifestazione, **essendo appositamente consentita l'uscita del materiale espositivo**, non dovrà essere lasciata incustodita merce facilmente asportabile, questo perché l'organizzatore non potrà garantire che durante il periodo di disallestimento non si verifichino danni o furti.

Tali casi saranno valutati di volta in volta e potranno essere indennizzati semprechè la custodia sia effettuata nei modi sopraindicati con l'applicazione di uno scoperto 20% con il minimo di € 750,00.

Tale prospetto ha valore puramente informativo e non vincolante in alcun modo. Per completezza d'informazioni sarà consultabile presso gli uffici di CARRARA FIERE s.r.l. l'estratto delle garanzie assicurative.